

La Corte di Cassazione fa chiarezza sul concorso con il reato di bancarotta per distrazione

Autoriciclaggio a maglie larghe

Il delitto è configurabile anche per condotte ante fallimento

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Doppio reato per cui fallisce: è quanto emerge dalla sentenza n. 45285 del 9 novembre scorso, con cui la quinta sezione penale ha affermato che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio sussiste ogniqualvolta alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito una attività dissimulativa di reimpiego di tali somme in attività economiche e finanziarie.

Il caso. Nel caso in esame, l'amministratore di fatto di una Srl, dichiarata fallita, era accusato di aver sottratto o distrutto l'impianto contabile e distratto tutti i beni dell'impresa (capi di abbigliamento e risorse liquide, contabilmente rilevate dal curatore fallimentare), per poi illecitamente trasferire tali disponibilità ad altre società a lui collegate, amministrare formalmente dalla consorte.

In particolare, il pubblico ministero aveva ipotizzato, a carico dell'indagato, il delitto di autoriciclaggio, potendo ragionevolmente ritenersi che, attraverso tali operazioni di trasferimento dei beni, egli avesse operato per ostacolarne la identificazione della provenienza delittuosa, appunto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Dinanzi al rigetto, da parte del Tribunale del riesame di Ragusa, del ricorso presentato avverso il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, emesso nei loro confronti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa fino alla concorrenza di più di 800.000 euro, era stato proposto ricorso per Cassazione.

La linea difensiva. Specificamente, in primo luogo la difesa sosteneva che l'ipotizzato delitto di autoriciclaggio sarebbe stato commesso "a partire da un'epoca precedente alla dichiarazione" di fallimento, così da impedirne la configurabilità, posto che la sua consumazione, nella prospettiva accusatoria, si sarebbe rea-

lizzata in assenza del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che a propria volta sarebbe potuto venire a esistenza soltanto con la declaratoria di fallimento. Con il secondo motivo, si denunciava come il Tribunale si sarebbe limitato a registrare il dirottamento delle disponibilità asseritamente distratte sulla società amministrata dalla moglie dell'indagato, senza considerare che la condotta attribuita come "distrazione" fallimentare sarebbe coincisa con quella oggetto dell'accusa di autoriciclaggio, che invece avrebbe richiesto un ulteriore elemento consistente nell'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Fallimento e autoriciclaggio. Dunque, pronunciandosi sul primo profilo, la Suprema Corte ha ritenuto di dare continuità al principio di diritto, già affermato dalla Cassazione, secondo il quale il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano fin dall'origine qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l'assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il

soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa (Cass. pen., Sez. V, n. 1203/2019 e Sez. II, n. 33725/2016). In tale prospettiva interpretativa, la Suprema Corte ha evidenziato come il drenaggio di merci e risorse liquide da parte dell'amministratore della società, integrativo del delitto di bancarotta per distrazione una volta dichiarato il fallimento della società, si sarebbe comunque sostanzialmente, in assenza della declaratoria di fallimento, nel reato di appropriazione indebita, che rappresenta pertanto elemento costitutivo di un reato complesso in senso lato, a sua volta delitto presupposto di quello di autoriciclaggio.

I presupposti del sequestro. Anche l'altro motivo è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha premesso che in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Cass. pen., Sez. U, n. 7/2000). Il Tribunale era stato chiamato a verificare l'astratta configurabilità

del reato ipotizzato, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito di natura anticipatoria sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Cass. pen., Sez. III, n. 15254/2015).

Il concorso tra bancarotta e autoriciclaggio. La condotta contestata nell'inculpazione di autoriciclaggio, in virtù della quale era stato ordinato il sequestro preventivo, non consisteva nell'operazione di mero dirottamento delle risorse patrimoniali della fallita, già addebitata come bancarotta fraudolenta patrimoniale, ma nel reimpiego delle disponibilità, anche attraverso il loro trasferimento, in altre attività imprenditoriali riconducibili all'indagato, caratterizzate da diverse denominazioni e, sia pure in parte, attribuite formalmente alla gestione di terzi, tra cui sua moglie. Il procedimento di "occultamento" della loro sorte, anche riguardo alla "confusione" nel patrimonio e nel dinamismo operativo delle imprese di destinazione, era stato agevolato dalla sottrazione dell'intero impianto contabile della fallita, che ne aveva ostacolato, se non del tutto impedito,

il tracciamento. Ad avviso della Cassazione, tali modalità comportamentali integravano il distinto delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., come del resto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla sentenza in esame, secondo cui sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulativa di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali.

Ancora, si è confermato che è integrata la condotta dissimulativa nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene, in quanto la modifica della formale titolarità del profitto illecito è idonea a ostacolare la sua ricerca, l'individuazione dell'origine illecita e il successivo trasferimento (Cass. pen., Sez. II, n. 13352/2023 e n. 16059/2019).

La decisione della Suprema Corte. Calando tali principi nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto che l'ordinanza del gip prima, e il Tribunale del riesame poi, con motivazione piena e razionale, avessero dato conto dei profili decettivi dell'investimento delle risorse, oggetto di distrazione fallimentare, in autonome realtà imprenditoriali, anche per tramite dell'interposizione di soggetto terzo, con la ragionevole finalità di proseguire l'attività commerciale precedentemente svolta dalla società fallita. Né si sarebbe potuta ipotizzare, in tale scenario, l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1 c.p., comma 5, perché i meccanismi manipolativi e di schermatura adottati e così illustrati nulla potevano avere a che vedere con i connotati statici dell'utilizzo o del godimento personale del bene proveniente dal delitto presupposto. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso sotto questi profili.

Bancarotta e autoriciclaggio

Distrazione prima del fallimento

Come confermato da Cass. pen., n. 45285/2023:

- il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell'ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento
- in tutti i casi in cui tali condotte siano fin dall'origine qualificabili come appropriazione indebita, per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie

Concorso tra i reati

Come altresì confermato da Cass. pen., n. 45285/2023:

- sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulativa di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme
- è integrata la condotta dissimulativa nel caso in cui, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso il mutamento dell'intestazione soggettiva del bene